

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 887-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE SANTERO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 16 ottobre 1969
(V. Stampato n. 689)*

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Tesoro

col Ministro dei Lavori Pubblici

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

e col Ministro della Marina Mercantile

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 21 ottobre 1969*

Accettazione ed esecuzione degli emendamenti alla Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento delle acque marine da idrocarburi del 12 maggio 1954, e ai relativi Annessi A e B, adottati a Londra l'11 aprile 1962

Comunicata alla Presidenza il 23 gennaio 1970

ONOREVOLI SENATORI. — Il 12 maggio 1954 a Londra venne firmata una convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento delle acque marine da idrocarburi. In Italia essa venne resa esecutiva con legge 23 febbraio 1961, n. 238.

La convenzione che contiene regole intese ad evitare l'inquinamento delle acque marine al di fuori delle acque territoriali era nel 1962 adottata da soltanto 13 Paesi. Per lo scarso numero dei Paesi che l'avevano adottata e per l'insufficiente osservanza delle regole della convenzione persisteva un progressivo inquinamento delle acque marine specie per l'aumento progressivo dei trasporti marittimi di idrocarburi, fatto accertato e denunciato dalla Organizzazione internazionale consultiva marittima (IMCO).

Venne pertanto deciso di tenere un'altra conferenza internazionale per riesaminare la convenzione al fine di rendere più efficaci le norme ed ottenere il massimo numero di adesioni. La conferenza ebbe luogo a Londra dal 26 marzo all'11 aprile del 1962; ad essa hanno partecipato 41 Stati ed altri 14 Stati hanno inviato degli osservatori. L'atto finale della convenzione è stato firmato dai rappresentanti di 41 Stati l'11 aprile 1962.

All'atto finale sono aggiunti due Annessi: nell'annesso 1 sono scritti gli emendamenti portati alla prima convenzione internazionale del 1954. Con detti emendamenti la convenzione è risultata meno impegnativa e meno rigida di quella del 1954. Infatti si può rilevare che:

1) non è più obbligatoria ma solamente consigliata la installazione a bordo delle navi di apparecchi separatori attraverso i quali le acque che dalla sentina vengono pompate in mare, vengano depurate dagli olii. Ci si limita, con le risoluzioni nn. 8 e 12 allegate alla convenzione, a indicare le caratteristiche tecniche di massima di tali apparecchi e a sollecitarne il perfezionamento e l'installazione;

2) per quanto concerne gli impianti di vasche di raccolta e decantazione nei porti si prevede (articolo VIII, lettera *b*) che i Paesi contraenti dovranno prevedere alla

installazione di tali attrezzature nei porti di carico di idrocarburi (petrolio grezzo, nafta da forno, olio diesel, olio lubrificante).

La risoluzione numero 6 non precisa che tali impianti debbano essere installati dalle società petrolifere; alla lettera *c*) dell'articolo VIII si prescrivono, invece, particolari attrezzature nei porti di riparazione delle navi.

Circa le penalità verrà applicata la legge del Paese di appartenenza della nave: ci si limita a raccomandare all'articolo VI che le penalità siano così severe da scoraggiare le infrazioni.

Le zone marittime interdette per lo scarico in mare si estendono a cinquanta miglia dalla linea di base che serve a stabilire il mare territoriale in conformità alla convenzione di Ginevra del 29 aprile 1958.

Per il Mediterraneo e l'Adriatico la zona si estenderà a una distanza di cento miglia cosicchè le navi dei Paesi aderenti alla convenzione non potranno scaricare residui oleosi nell'Adriatico e nel Tirreno; di conseguenza nel Mediterraneo le zone consentite saranno assai limitate.

L'annesso II contiene 15 risoluzioni votate dalla conferenza; contengono delle raccomandazioni ai Governi per ottenere una più larga adesione alla convenzione, una maggiore efficacia delle misure profilattiche, una estensione delle misure profilattiche anche alle navi non cisterne con interdizione di scaricare rifiuti contenenti idrocarburi nei limiti delle zone di interdizione quando dette navi navigano verso un porto provvisto di installazione per ricevere residui di idrocarburi, eccetera.

Questa convenzione emendata interessa particolarmente l'Italia perchè quando avremo accettati gli emendamenti, le navi dei Paesi aderenti alla convenzione non potranno più scaricare residui oleosi nell'Adriatico e nel Tirreno ed inoltre rimarranno nel Mediterraneo soltanto ristrette zone non interdette allo scarico di residui di idrocarburi.

La Camera dei deputati ha già approvato il disegno di legge sostituendo all'articolo 3 l'indicazione « 1968 » con quella « 1969 » per evidenti motivi di tempo trascorso.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Sulla necessità di difenderci dall'inquinamento dell'acqua in generale non è il caso di spendere parola. È infatti noto che il problema si fa sempre più serio per l'inquinamento della falda acquea a sempre maggior profondità; ma anche per l'inquinamento dell'acqua del mare si hanno sempre maggiori preoccupazioni per i danni alla flora e fauna marine, all'industria turistica e per il pericolo per la salute delle popolazioni.

Presso il Ministero della marina è costituita una commissione interministeriale in base alla risoluzione n. 7 della convenzione del 1954, però i lavori di essa procedono con lentezza per insufficienza di fondi. Recentemente il Ministro della marina mercantile, in base ad esperienze acquisite in campo internazionale in materia di sistemi per l'eliminazione degli idrocarburi dal mare, ha emanato disposizioni alle Capitanerie di porto per la scelta degli agenti chimici più adatti per la bonifica dell'acqua marina inquinata.

Evidentemente gli idrocarburi non sono la sola causa dell'inquinamento dell'acqua marina, specie nelle zone territoriali, però l'eliminazione di detta causa di inquinamento rappresenta una vera necessità.

La Commissione finanze e tesoro del Senato ha comunicato di non opporsi all'ulteriore corso del disegno di legge e nel contempo ha fatto osservare che la piena esecuzione della convenzione richiederà un impegno finanziario ben maggiore di quello previsto dall'articolo 3 del disegno di legge, che può essere considerato soltanto come un primo passo.

Anche se così è, il vostro relatore ritiene che sia da tutti ammesso che la difesa della salute debba avere la preminenza sui problemi economici e finanziari e pertanto, anche a nome della 3^a Commissione, invita l'Assemblea ad approvare il disegno di legge.

SANTERO, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare gli emendamenti alla Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento delle acque marine da idrocarburi del 12 maggio 1954 e ai relativi Annessi A e B, adottati a Londra l'11 aprile 1962.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli emendamenti indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'articolo XVI della Convenzione come emendato a Londra l'11 aprile 1962.

Art. 3.

All'onere derivante dall'accettazione degli emendamenti di cui al precedente articolo 1, si fa fronte con gli stanziamenti iscritti ai capitoli nn. 1345 e 5672 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1969 e ai capitoli corrispondenti per gli anni finanziari successivi; all'onere relativo al funzionamento della Commissione permanente interministeriale, istituita presso il Ministero della marina mercantile, si fa fronte con gli stanziamenti iscritti al capitolo n. 1067 dello stato di previsione della spesa del predetto Ministero per l'anno finanziario 1969 e ai corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.